STATUTO

FEDERCONSUMATORI FRIULI VENEZIA GIULIA – APS

TITOLO I

ALLEGATO all' atto
Reg. il 18/11/2022
N° 4384 Serie 3
Per il Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO
Giuliana Gandin

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

È costituita, con sede in Palmanova, l'Associazione non riconosciuta, autonoma e democratica di cittadini denominata "Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - Associazione di Promozione Sociale" (per brevità Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS).

La Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS adotta logo e marchio della Federconsumatori - APS così come descritto all'art. 1 dello Statuto Nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata e può articolarsi in strutture di livello provinciale e subprovinciale che possono dotarsi di autonomi statuti e regolamenti conformi allo Statuto nazionale e a quello Regionale.

oooo

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, alla legge regionale 23 ottobre 2009 n.23 e relativo regolamento e al D. Lgs 117/2017 – codice del Terzo settore -, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini (propri associati, loro familiari e terzi) nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica. L'associazione, per

Trieste 18/11/2022

lo svolgimento delle attività di interesse generale, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività di volontariato è disciplinata da quanto disposto all'art. 17 del D. Lgs 117/2017.

oooo

Art. 3

L'Associazione, che opera, in via prevalente, attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull'Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In particolare, in materia di protezione dei dati personali, l'Associazione si avvale del DPO nominato da Federconsumatori – APS

L'Associazione persegue attività di interesse generale e ha, come scopo esclusivo, la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti anche ai sensi dell'art.5 co.1 del Codice del terzo settore quali: la legalità del mercato; la tutela della salute "e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica" nonché "il recupero e la salvaguardia" dell'ambiente"; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata, in particolare in relazione alle fasce più deboli; la lealtà, la chiarezza e veridicità della pubblicità; l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; "il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi"; il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente; la tutela della privacy; il contrasto alla scorrettezza nell'utilizzo di dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali; la promozione dell'uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma social; il contrasto a qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale, quale, a titolo esemplificativo, bullismo, azzardopatia e simili; e tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

L'Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di "tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti", risparmiatori e malati attraverso tutti gli strumenti

specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

• l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;

• la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;

• l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;

• l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente, garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;

• l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori - APS, in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, incluso il caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza;

- la promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- la possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione;

- contrastare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva;

- ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.

- promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;

- la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;

- il sostegno all'azione dello Stato nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;

- la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;

- la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;

- l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione.

- la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora erogato da privati;

- partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o locale;

- attività finalizzate alla tutela della salute: attraverso la vigilanza sugli standard di qualità dei servizi sanitari sia pubblici che privati e sulla garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio nazionale; assistenza per il riconoscimento dei danni derivanti da prestazioni sanitarie dolosamente o colpevolmente mal eseguite; tutela e aiuto delle persone deboli, svantaggiate o prive di completa autonomia sia fisica che psichica; partecipazione alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario.

- la partecipazione e la promozione ad attività con i servizi sociali per la tutela delle persone più fragili, anche con attività di promozione e sensibilizzazione delle figure giuridiche destinate alla protezione delle persone fragili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione e diffusione della figura dell'amministratore di sostegno.

Le attività sopra elencate sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17 e più precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del terzo settore, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente, di volontari nello svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal D.L.vo 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche propri associati, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal D.lvo. 117/2017.

oooooooo

Art. 4

L'Associazione e le sue strutture territoriali o associate, che devono dotarsi di autonomi statuti e regolamenti conformi allo Statuto Nazionale e Regionale, possono promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant'altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti.

Il Regolamento definisce i rapporti tra l'Associazione e le strutture di servizio.

L'associazione assicura i volontari che collaborano con la medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

oooooo

Art. 5

Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.

Il Presidente, i dirigenti, i volontari di ogni livello (regionale, provinciale e territoriale) non possono rivestire cariche in altre associazione di consumatori o in associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione di strutture Federconsumatori, né ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili; resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero - professionale in forma individuale e/o associata, fermo quanto previsto dal comma successivo.

La funzione di Presidente a ogni livello è incompatibile con l'esercizio di attività libero - professionale di ogni genere attinente alle materie che sono comprese nell'oggetto sociale.

A livello territoriale, su proposta congiunta del Presidente Regionale e Nazionale, potranno essere deliberate deroghe a tale previsione di incompatibilità dal Consiglio Direttivo della struttura superiore con le maggioranze di cui all'art. 13 ultimo comma, eccezion fatta per il caso in cui il territorio sia interessato da contenziosi giudiziari seriali. Da tale deroga a livello territoriale sono esclusi i Presidenti delle città capoluogo di regione che coincidono con le città metropolitane. La deroga, comunque, impedisce l'accettazione di mandati professionali correlati all'attività dello sportello territoriale.

Le strutture territoriali, entro 24 mesi dall'approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi a tale previsione, eliminando eventuali situazioni di incompatibilità in essere.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto sopra detto, la Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS, in tutte le sue articolazioni territoriali, non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS, pena l'estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori - APS. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

TITOLO II

SOCI

Art. 6

I soci della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS possono essere persone fisiche o associazioni, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (es: circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca) che condividono le finalità dell'associazione, disponibili ad impegnarsi nella

Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS, condividendone gli indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti.

Gli ETS o Enti senza scopo di lucro non possono superare il 50% del numero delle APS.

La domanda di ammissione alla Federconsumatori Friuli Venezia Giulia – APS avviene presso le sedi territoriali dell'Associazione e comporta l'adesione ai principi costitutivi, quali l'elettività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell'Associazione, nonché l'impegno, da parte del richiedente, di osservare lo statuto, i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

L'ammissione all'Associazione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione annuale che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei; la qualità di socio è, altresì, intrasmissibile.

L'associato dovrà essere annotato sul registro associati previsto dal co.1 art. 15 del D.lvo. 117/2017; il registro associati, unitamente agli altri libri sociali previsti nel menzionato articolo, devono essere tenuti dall'Associazione oltre alle scritture previste dagli artt. 13, 14, 17 co.1 del D.lvo 117/2017.

La consegna della tessera da parte della struttura territoriale, così come rappresentata, costituisce valido atto di ammissione all'associazione e contestuale comunicazione della suddetta ammissione.

L'ammissione dà diritto

a) di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi con l'espressione di un voto;

b) di partecipazione a ogni attività associativa, nonché a essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione e a controllarne l'andamento;

c) di partecipazione, discussione e voto nelle assemblee territoriali per eleggere i delegati all'Assemblea Regionale e Nazionale;

d) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

e) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

f) di prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture, previa richiesta scritta da pervenirsi almeno 30 gg. prima.

La quota associativa annua è di spettanza della struttura subprovinciale o provinciale, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura subprovinciale o provinciale e le quote spettanti al regionale e al nazionale saranno da essa versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

Le modalità di ammissione sono disciplinate dall'apposito regolamento nazionale.

In caso di rigetto della iscrizione, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30 gg., le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il Collegio dei Probiviri Regionale si pronunci sulla propria istanza.

oooooo

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per morte, mancato rinnovo dell'iscrizione, morosità, recesso, espulsione.

I soci possono sempre recedere dall'Associazione; chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla struttura territoriale; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

ooooooo

Art. 8

L'associato può essere espulso quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

L'espulsione sarà operativa soltanto dopo la comunicazione al socio della relativa delibera, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, fax o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettivo ricevimento.

L'espulsione avrà efficacia dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'associato e non fa sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell'associato, ivi compresa la restituzione delle quote associative annuali.

La delibera di espulsione sarà adottata ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS sono:

- L'Assemblea Regionale dei soci delegati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- La Presidenza
- Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo
- Il Collegio dei Probiviri

oooooooo

Art. 10

L'Assemblea Regionale dei soci delegati è il massimo organo elettivo e deliberante della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia – APS ed è costituita dai delegati eletti dalle assemblee provinciali; è convocata, in via ordinaria, ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo che approva, secondo i *quorum* previsti dall'art. 11 del presente Statuto, un apposito regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea Regionale dei soci delegati e delle Assemblee provinciali dei soci delegati, nell'osservanza della proporzionalità che deriva dal numero rispettivo di iscritti.

Gli associati a Federconsumatori Friuli Venezia Giulia – APS hanno diritto di partecipare all'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale dei soci delegati in ottemperanza a quanto previsto nel comma precedente.

L'Assemblea Regionale dei soci delegati è costituita regolarmente da almeno il 50 % + 1 dei rappresentanti dei soci eletti secondo il principio di proporzionalità di cui al comma 1 e delibera a maggioranza semplice dei presenti; nel caso in cui l'Assemblea Regionale dei soci delegati debba approvare modifiche al presente statuto, il quorum costitutivo di validità dell'Assemblea Regionale deve essere pari a ¾ degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto pari a 50% + 1 dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 11.

Resta salva la possibilità di prevedere con il regolamento dell'Assemblea Regionale dei soci delegati diverse modalità di voto.

L'Assemblea Regionale dei soci delegati:

- elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2382 c.c.;

- stabilisce gli obiettivi di politica dell'Associazione fino all'Assemblea Regionale successiva;

- elegge e revoca i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di controllo e i due supplenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;

- elegge e revoca i tre componenti effettivi del Collegio dei Probiviri e i due supplenti;

- approva l'accordo previsto dall'art. 26, par.1 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera dello scioglimento, della trasformazione o della scissione dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del CTS (D.lgs. 117/2017) le seguenti competenze dell'assemblea sono delegate al Consiglio Direttivo:

- approvazione del bilancio (art. 25 comma 1, c);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti (art. 25 comma 1, d);
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (art. 25 comma 1, f) con i limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 11, commi 16 e 17;
- denuncia al Collegio dei Probiviri i casi di comportamenti degli iscritti passibili di sanzioni.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del CTS (D.Lgs. 117/2017) le seguenti competenze dell'Assemblea sono delegate al Collegio dei Probiviri:

- delibera sull'esclusione e su ogni altra sanzione a carico degli associati.

L'Assemblea Regionale dei soci delegati può essere convocata, a tutti i livelli dell'Associazione, in via straordinaria, su richiesta di almeno il 25% dei soci delegati.

L'Assemblea Regionale dei soci delegati viene convocata mediante affissione nella bacheca dell'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet regionale, o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi con preavviso di almeno 15 giorni.

L'assemblea dei soci delegati può svolgersi anche in modalità telematica che consenta la verifica dell'identità dei soci e l'invito deve essere inviato via mail con almeno 15 giorni di anticipo.

ooooooo

Art. 11

1. Il Consiglio Direttivo, eletto ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l'attività della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS sull'intero territorio nazionale, attuando gli indirizzi definiti dall'Assemblea Regionale dei soci delegati e assumendo iniziative nei confronti di terzi.

2. I componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti esclusivamente dai primi non eletti o procedendo con nuova votazione dell'assemblea dei soci delegati. Non è ammessa la cooptazione.
3. Promuove e orienta la negoziazione sui temi di interesse generale.
4. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Regionale dei soci delegati ed elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso, che ha il compito di convocare e presiedere tale organo.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica e l'invito deve essere inviato via mail.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto.
8. Determina i settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione e ne nomina i relativi responsabili.
9. Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento regionale o nazionale.
10. Approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
11. Elegge o revoca, a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il Presidente, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, e la Presidenza, su proposta del Presidente.
12. Può eleggere una Direzione.
13. I componenti subentranti negli organi decadono al termine del mandato ordinario.
14. Nel caso di strutture territoriali che vengano costituite *ex novo* (avvalendosi di assemblee dei delegati straordinarie) dopo l'effettuazione dell'Assemblea Regionale, i Presidenti delle suddette strutture potranno essere invitati permanenti, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo fino all'Assemblea Regionale successiva.
15. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e almeno una volta, nel periodo del mandato ordinario, può convocare la riunione nazionale dei quadri e dei dirigenti; in caso di mancanza di convocazione, il Presidente dell'Associazione si

sostituisce al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

16. Il Consiglio Direttivo approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.
17. È, comunque, preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell'Associazione e alle competenze degli organi tutori.
18. Il Consiglio Direttivo potrà decidere la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno di sedi territoriali in particolari difficoltà organizzative e finanziarie.
19. Spetta al Consiglio Direttivo verificare che gli statuti territoriali contengano l'obbligo delle medesime strutture di avvalersi del Responsabile della Protezione dei Dati nominato da Federconsumatori - APS.
20. Approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di funzionamento dell'Associazione, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello statuto, nonché il regolamento sul trattamento dei dati personali nell'Associazione.

ooooooo

Art. 12

Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione; allo stesso compete la convocazione della Presidenza, nonché la convocazione dell'Assemblea Regionale dei soci delegati.

Il Presidente ha, in via formale, la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell'Associazione.

Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi e, comunque, non oltre otto anni.

Prima della scadenza del mandato, Il Presidente convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo del Presidente, lo stesso si considererà decaduto di diritto anche da componente del Consiglio Direttivo, al quale può essere invitato permanente.

oooooooo

Art. 13

La Presidenza è l'organo di amministrazione dell'Associazione, dà attuazione ai programmi e agli indirizzi dell'Assemblea Regionale dei soci delegati e ai deliberati del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza.

La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti esclusivamente dai primi non eletti o procedendo con nuova votazione del Consiglio Direttivo. Non è ammessa la cooptazione.

La Presidenza predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

oooooooo

Art. 14

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo, nominato nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.L.vo 117/2017 e provvede al controllo amministrativo e contabile dell'Associazione, riferendo al Consiglio Direttivo.

Il Collegio controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della associazione; verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili; predispone una relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio; con

relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione al Collegio Statutario della Federconsumatori - APS, che si pronuncia entro 60 giorni.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.L.vo 117/2017 e, nei casi in cui è previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso D.L.vo 117/17.

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno il Presidente.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi.

ooooooo

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri è organo di giurisdizione interna della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS.

Esso funge da Collegio Arbitrale che decide in seconda istanza ed in via equitativa sui ricorsi dei soci contro le decisioni degli organi di giurisdizione interna territoriali, laddove costituiti, nonché in prima istanza sui ricorsi contro decisioni degli organi regionali o contro le decisioni degli organi territoriali non dotati di Collegio di Probiviri e sulle controversie tra strutture dell'Associazione o tra strutture dell'Associazione e strutture federate.

Al Collegio dei Probiviri è, altresì, demandato il potere di inchiesta e delibera/irrogazione delle sanzioni nei riguardi degli iscritti all'associazione in conformità delle regole statutarie, su denuncia del Consiglio Direttivo.

Il ricorso contro tali deliberazioni deve essere presentato innanzi al Collegio dei Probiviri di Federconsumatori APS (nazionale) che li giudica in via equitativa applicando il relativo regolamento nazionale.

È composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è eletto dall'Assemblea Regionale dei soci delegati; ogni componente è vincolato al massimo della riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.

I componenti del Collegio sono incompatibili con ruoli esecutivi all'interno delle strutture interessate.

Il Collegio elegge il Presidente e, alla prima convocazione, approva il regolamento per il suo funzionamento.

Il Collegio dei Probiviri partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ooooooo

Art. 16

SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo dell'associazione o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

a) richiamo verbale;

b) biasimo scritto;

c) in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente del Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;

d) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto;

e) espulsione dall'associazione.

Tali sanzioni dovranno essere irrogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione.

In casi di particolare urgenza e gravità, la Presidenza può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto, salva ratifica successiva, entro e non oltre 30 gg. da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Resta salva la facoltà, in capo all'iscritto interessato dal provvedimento di sospensione cautelare, confermato dal Consiglio Direttivo, di fare ricorso al Collegio dei Probiviri competente che, in relazione a tale provvedimento, deciderà in unica istanza.

Le sanzioni previste per le strutture territoriali saranno disciplinate dal Regolamento.

oooooooooo

Art. 17

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS si avvale:

- delle quote sociali;

- dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie e internazionali;

- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;

- dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;

- dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi;

- di ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti;

- dei proventi ricavati dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

La Presidenza potrà nominare un Amministratore, avente la funzione precipua di responsabile dei flussi economici in entrata e uscita, gestione e amministrazione delle liquidità dell'Associazione e relativi impegni di spesa, da effettuarsi sotto il controllo del Presidente o suoi delegati.

All'Amministratore saranno conferiti poteri di gestione ordinaria delle risorse economiche, dovendo, per ogni atto di straordinaria amministrazione, ottenere l'autorizzazione scritta del Presidente o di suoi delegati.

L'Amministratore dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del Presidente o suoi delegati i documenti contabili inerenti la gestione economico - amministrativa dell'associazione.

ooooooo

Titolo IV

IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18

Il patrimonio della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa e ovunque siano dislocati.

Il patrimonio della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS non può distribuire, in nessun caso, tra i propri fondatori, associati, dipendenti, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e patrimonio, fondi e riserve comunque denominati durante la vita dell'Associazione e in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo diverse disposizioni legislative.

Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote associative della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS sono, a qualsiasi titolo, intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

ooooo

Art. 19

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dalla Presidenza in tempo utile per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo e per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti; analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

Tutte le strutture dell'Associazione, a qualunque livello (provinciale e territoriale), dovranno provvedere all'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Dovranno mettere a disposizione i documenti contabili al Collegio dei Sindaci revisori - Organo di controllo e a qualsivoglia organo e/o struttura deputati a esercitare il controllo amministrativo, nonché dovranno trasmettere copia del bilancio consuntivo e preventivo alla struttura Nazionale e Regionale entro 15 gg. dalla relativa approvazione.

Laddove una struttura non provveda, entro i suesposti termini, all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e alla successiva comunicazione degli stessi, la Presidenza Nazionale avrà la potestà di emanare, con apposita delibera, un sollecito formale a provvedere entro e non oltre 45 gg.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che la struttura abbia ottemperato all'invito, la Presidenza Nazionale provvederà alla nomina di un commissario "*ad acta*" con la funzione di redigere e presentare i bilanci entro 60 gg. dal conferimento dell'incarico.

Con l'approvazione dei bilanci, il commissario avrà esaurito il proprio mandato.

Le strutture, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, dovranno pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e associati.

L'Associazione, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

oooooooo

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici e associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Per deliberare lo scioglimento della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con le stesse modalità e maggioranze del comma precedente.

Il patrimonio residuo della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia - APS in caso di scioglimento, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'individuazione di tale Ente è demandata al Consiglio Direttivo e sarà decisa con i due terzi dei voti dei presenti.

L'Assemblea Regionale dei soci delegati straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

oooooooo

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge in materia (Codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibile, il Codice civile, a cui si fa riferimento.